



Medaglia d'oro al merito civile

# COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine  
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301 P.I. 00550200307  
Tel. 0432 985266 Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: **UFMFWZ**  
Sito web: [www.comunedivenzone.it](http://www.comunedivenzone.it)

E-mail: [comune.venzone@comunedivenzone.it](mailto:comune.venzone@comunedivenzone.it)  
PEC: [comune.venzone@certgov.fvg.it](mailto:comune.venzone@certgov.fvg.it)

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2018  
**N. 33/COMM del Reg. Delibere**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VENZONE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017 ART. 26 C. 11 T.U.S.P., MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno 2018 , il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella Sala Giunta , in seduta pubblica, il Commissario Straordinario, dott. Daniele Damele, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con Decreto n. 0214/Pres dd. 07.11.2018 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, adotta la seguente deliberazione.

**Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona.**

**Il Commissario Straordinario**  
**con i poteri del Consiglio Comunale**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Venzone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate adottate dal Sindaco in data 31.03.2015 e approvato con atto della Giunta Comunale n. 112 di data 18.11.2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2017 con la quale, è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Visto il D.Lgs.vo n. 175/2016 "testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

## **DELIBERA**

1. **di approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 13 dicembre 2018



Il Responsabile  
F.to ANNE LISE BELLINA

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 14 dicembre 2018



Il Responsabile  
F.to DANIELA TURRINI

Letto, confermato e sottoscritto,



Il Presidente  
Commissario Straordinario  
F.to Damele dott. Daniele



Il Segretario  
F.to Santoro dott.ssa Simona

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 19/12/2018 al 03/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Venzone, li 19/12/2018



Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Patrizia Franzil

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 17/12/2018



Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Patrizia Franzil

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li



Il Responsabile del Procedimento